

Art. 4 DPR 633/72

“ Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cc, anche se non organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi se non rientrano nell’art. 2195 del cc..”

Determinazione del reddito

- Regime Normale

- Regimi Forfetari

Regime normale

- Contabilità ordinaria o semplificata

Regimi forfetari

- Art. 145 Tuir
- Legge 398/1991 – Legge 66/92

Art. 145 Tuir

- Regime applicabile agli enti ammessi alla contabilità semplificata;
- Impiego di coefficienti di redditività ai fini della determinazione base imponibile e cioè:
 - Attività di prestazione di servizi
 - Fino a € 15.493,71 15%
 - Oltre fino a € 309.784,14 25%
 - Altre attività
 - Fino a € 25.822,84 10%
 - Oltre fino a 516.456,90 15%

La legge n. 398 del 16.12.1991

per le associazioni sportive dilettantistiche
(L. 66/92 per associazioni senza scopo lucro e pro-loco)

ha disposto un regime forfetario
particolarmente semplificato per le
associazioni che svolgono attività
commerciale in via continuativa.

In particolare le agevolazioni della 398/91 portano:

- definizione di un limite di proventi commerciali al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni;
- la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito imponibile;
- le modalità di determinazione dell'I.v.a. dovuta;
- le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.

Requisiti Soggettivi

- Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, così come previsto dall'art. 90 della l. 289/2002, riconosciute dal CONI ed **iscritte al Registro**;
- Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed **iscritte al Registro**;
- Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco;
- Le associazioni bandistiche, i cori amatoriali e filodrammatiche e associazioni di musica e danza popolare purché legalmente riconosciute e senza scopo di lucro.

Requisiti Oggettivi

- *Opzione*
- *Limite dimensionale*

Opzione

- Compilazione del Quadro VO della dichiarazione annuale Iva
- Comunicazione alla Siae tramite raccomandata A/R
- Comportamento concludente (Circolare 21/E/03 Agenzia Entrate)

Opzione

- Dal 1 gennaio 2000 è vincolante per almeno un quinquennio e viene esercitata attraverso la prima dichiarazione utile (Dichiarazione Iva o Redditi Enti non Commerciali) e più precisamente con la presentazione del quadro VO.
- L'opzione deve essere anche preventivamente comunicata all'Ufficio **Siae** competente in base al domicilio fiscale dell'ente, a mezzo raccomandata A/R.

Limite dimensionale

- Per poter usufruire del regime, le associazioni, nel periodo d'imposta precedente, coincidente o meno con l'anno solare, devono aver conseguito, nell'esercizio delle attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad un determinato limite.
- Tale limite dimensionale è attualmente fissato (a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01.01.2017 secondo la Legge di Stabilità 232/2016) in euro 400.000 (quattrocentomila) di ricavi commerciali prodotti nel corso del periodo d'imposta. Gli effetti dell'opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite suddetto è stato superato.
- I proventi commerciali che partecipano alla formazione del limite di 400.000 euro devono essere individuati in base ad un criterio di cassa allargato secondo la CTR di Milano, che, con la sentenza n. 1401/67/16 del 7 marzo 2016, ha ritenuto computabili nel plafond anche le fatture emesse ma non ancora incassate.

Non concorrono invece alla formazione di tale plafond:

- le plusvalenze patrimoniali;
- i proventi da cessione di beni strumentali;
- i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.

I.V.A. L.398/91

- Le associazioni sportive dilettantistiche determinano l'I.v.a. applicando a quella a debito relativa ai proventi commerciali le seguenti detrazioni forfetarie:
- 50 % per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie;
- 50 % per le sponsorizzazioni (a partire dal 13.12.2014. Prima la detrazione era del 10%);
- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica.

Pagamento

6031	16 maggio
6032	16 agosto
6033	16 novembre
6034	16 febbraio

F24

- Telematico Entratel/Fisconline: dal 24.04.2017 il DL 50/2017 ha introdotto l'obbligo di inviare telematicamente i modelli F24 contenenti compensazioni (anche parziali e di qualunque importo) con le imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d'imposta;
- Home Banking circuito CBI: solo per F24 con saldo a debito senza compensazioni;
- Intermediari abilitati.

Dichiarazione annuale

- Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la 398/91 non devono presentare la dichiarazione IVA annuale.

IRES

- Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 determinano il reddito imponibile ai fini IRES applicando un coefficiente di redditività fissato per legge.
- Tale coefficiente è attualmente pari al 3%
- L'aliquota Ires per il periodo d'imposta 2016 è pari al 27,50% (dal periodo di imposta 2017 sarà pari al 24%);
- Compilazione del Quadro RG del modello Redditi – Enti non commerciali.

IRAP

La base imponibile è determinata sommando al reddito d'impresa calcolato secondo la L.398/91:

- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di lavoro autonomo non esercitati abitualmente e gli interessi passivi.
- I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi erogati ai sensi della L.133/99 e succ. modif. non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Esonero dall'obbligo di:

- tenuta delle scritture contabili relativamente al libro giornale, libro degli inventari e registro beni ammortizzabili;
- registrazione delle fatture emesse;
- presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale che periodica;
- di certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali

Adempimenti:

- annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con il DM 11.2.1997 (Prospetto riepilogativo previsto per i contribuenti minimi);
- annotare tali proventi cumulativamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;
- obbligo di emissione fattura delle operazioni attive quali sponsorizzazione e/o cessione di diritti;
- numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e quelle ricevute;
- conservare copia della documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento;

- integrare i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
- osservare eventuali disposizioni in materia di documento di trasporto nel caso si rendesse necessario;
- osservare le disposizioni in materia di operazioni intracomunitarie (versamento dell'iva e trasmissione del modello Intra12 entro la fine del secondo mese successivo alla data di registrazione del documento, nonché trasmissione del modello Intrastat entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento).